SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 153/2016

UDIENZA DEL

06/02/2017 ore 15:30

N° 968/01/17

PRONUNCIATA IL:

06/02/2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

08 SET. 2017

Il Segretario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **CALTANISSETTA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**D'AGOSTINI**	**SALVATORE CORRADO**	**Presidente**
☐	**LATORRE**	**ANGELA RAFFAELLA**	**Relatore**
☐	**LA PLACA**	**VITTORIO GIUSEPPE**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/2016
  depositato il 01/03/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 292 2015 9[redacted] IRPEF-ADD.REG. 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IRPEF-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 292 2015 9015256459000 IVA-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] IVA-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE [redacted] 292 2015 9015256459000 DIR.ANNUO CCIAA 2008
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] I.C.I. 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2[redacted]0 IRAP 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] TARSU/TIA 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 2[redacted] TARSU/TIA 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] TARSU/TIA 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° [redacted] TARSU/TIA 2009

contro:
AG. RISCOSSIONE CALTANISSETTA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

proposto dal ricorrente:
[redacted]
VIA [redacted]

difeso da:
AVV. TRAINA SALVATORE
STUDIO AVV. TRAINA
[redacted]

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso presentato alla Commissione Tributaria di Caltanissetta in data 1.3.2016 Z[redacted] C[redacted] V[redacted] ha opposto contro la Riscossione Sicilia spa l'intimazione di pagamento n. 292 2015 9[redacted]5[redacted] notificata in data 12.12.2015, con cui è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 26.129,80 per TARSU (anni 2004 - 2005- 2006- 2009), IRPEF (2003), IVA e IRAP (2002-03).

Ha chiesto, previa sospensione, l'annullamento dell'intimazione per la maturata prescrizione quinquennale, la declaratoria dell'illegittimità stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento n. 29220060007775487, n. 29220060009562105, n. 29220060010842164, n. 29220060011815634, n. 29220070019035245, n. 29220070022708947, n. 29220100011472064, n. 29220110303821379, l'illegittimità della notifica dell'intimazione in quanto affidata a soggetti non abilitati ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 602/73.

Fissata l'udienza per la trattazione la società di Riscossione non si è costituita ed è stata accolta la domanda di sospensione, in data 6.2.2017 la causa è stata discussa nel merito ed è stata posta in decisione.

Riassunte le ragioni del contendere e lo svolgimento del giudizio, deve passarsi all'esame del ricorso.

È priva di fondamento l'eccezione di nullità dell'intimazione per illegittimità della notificazione, stante il raggiungimento dello scopo. Si osserva che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo.

Essendo stata sollevata l'eccezione di prescrizione, occorre partire dall'esame delle causali dei tributi oggetto delle cartelle portate in esecuzione con l'intimazione opposta.

Tale premessa è tanto più necessaria in quanto non tutte le cartelle portate in esecuzione con l'intimazione di pagamento n. 292 2015 90152564 59 sono state impugnate. Non si evidenziano contestazioni all'intimazione di pagamento con riferimento alle cartelle n. 29220010017287763, n. 29220110002163151, n. 59220120000259150. Si osserva pure che nel ricorso è fatto riferimento alle cartelle n. 29220070022708947, n. 29220100011472064, asseritamente richieste a titolo di TARSU, di cui non vi è traccia alcuna nell'intimazione di pagamento.

Deve aggiungersi altresì come nelle doglianze venga fatto riferimento unicamente alle somme richieste a titolo di TARSU, IRAP, IVA, IRPEF, ma non a quelle richieste a titolo di contributi previdenziali e di ICI. Tale ulteriore precisazione si rende necessaria in quanto le cartelle di pagamento n. 29220060011815634 e n. 29220110303821379, riguardano la prima IRAP 2003 e contributi previdenziali, seconda contributi previdenziali ed ICI.

Se per i contributi previdenziali è ragionevole presupporre che la mancata menzione sia da ricondurre ad una scelta difensiva legata al fatto che in materia contributiva sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, con riferimento alla cartella n. 29220110303821379 che ha ad oggetto l'ICI 2003 come ulteriore tributo, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 18 dlgs 546/92, si palesa la genericità del ricorso e dunque l'inammissibilità con riferimento all'eccezione di prescrizione.

Fatto un debito confronto tra intimazione di pagamento impugnata e ricorso, per superare alcune imprecisioni del ricorso come il riferimento ad annualità di TARSU non richieste, l'intimazione risulta essere stata impugnata con riferimento alle seguenti cartelle portate in esecuzione: n. 29220060007775487, 29220060009562105, n. 29220060010842164, n. 29220060009562105, n. 29220060010842164, n. 29220060011815634, n. 29220070019035245, n. 29220070022708947, n. 29220100011472064, n. 29220110303821379.

Nella disamina sarà seguito l'ordine delle cartelle riportate nell'intimazione evidenziando la natura e l'anno del tributo per poter apprezzare se sia maturata o meno la prescrizione quinquennale per la TARSU e decennale per l'IRAP, l'IVA, l'IRPEF.

Per la TARSU, al pari dei tributi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, co. 161, legge n. 296/2006 il termine decorre dal momento in cui tali tributi devono essere pagati, posto che «*Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati*». La prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, che deve avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (si veda Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24679 del 23/11/2011, Rv. 620636).

Invece l'IRAP, l'IVA, l'IRPEF che sono soggette al termine ordinario in quanto, salva diversa ed espressa previsione normativa, i diritti sono soggetti all'ordinario termine di prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

In considerazione della data di insorgenza del credito e della mancata allegazione delle relate di notifica il primo atto di esercizio del credito o di interruzione della prescrizione è costituito dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 12.12.2015.

Pertanto è maturata la prescrizione per l'IVA e relativi interessi per il 2002 oggetto della cartella n. 29220060007775487, per il saldo IRAP 2003 ed interessi oggetto della cartella n. 29220060011815634, per l'IRPEF 2003 ed interessi, IVA 2003 oggetto della cartella n. 29220070019035245, per l'IRPEF ed addizionale regionale 2003 oggetto della cartella n. 29220070019035245.

Forziori è maturata la prescrizione anche per le somme richieste a titolo TARSU, posto che la cartella di pagamento n. 29220060009562105 è relativa all'anno 2004, la cartella n. 29220060010842164 al 2005, la n. 29220070022708947 al 2006.

In conclusione il ricorso è inammissibile con riferimento alla cartella n. 29220110303821379, mentre è fondato e deve essere dichiarata la prescrizione dei tributi richiesti a titolo di TARSU, IRPEF IRAP, addizionale regionale, IVA e TARSU oggetto delle cartelle n. 29220060007775487, n. 29220060011815634, n. 29220070019035245, n. 29220070019035245, n. 29220060009562105, n. 29220060010842164, n. 29220070022708947.

Le spese di giudizio sono compensate tenuto conto della parziale soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso con riferimento alla cartella n. 29220110303821379.

Dichiara la prescrizione dei tributi richiesti a titolo di TARSU, IRPEF IRAP, addizionale regionale, IVA e TARSU oggetto delle cartelle n. oggetto delle cartelle n. 29220060007775487, n. 29220060011815634, n. 29220070019035245, n. 29220070019035245, n. 29220060009562105, n. 29220060010842164, n. 29220070022708947.

Compensa le spese di giudizio.

Caltanissetta, 6.2.2017

Il Presidente
Salvatore D'Agostini

Il Giudice est.
Angela R. Latorre